

CIG: 9760502D0B - AVVIO TRATTATIVA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' CMB SERVIZI TECNICI S.R.L. DEL SERVIZIO DI SPORTELLO CIMITERIALE E PRESTAZIONI STRUMENTALI PER IL COMUNE DI RHO.

IL DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- in data 23 febbraio 2007 (rep. 29/2007), la Società S.C.R. Servizi Cimiteriali di Rho s.r.l., con sede in Milano (MI) Via Cechov n. 50, ha sottoscritto con il Comune di Rho il *"Contratto per la concessione della costruzione del nuovo cimitero Parco e dell'ampliamento del cimitero di Corso Europa, nonché per la gestione dei servizi cimiteriali (comprensivo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) di detti cimiteri e per i cimiteri delle frazioni di Lucernate, Mazzo, Passirana e Terrazzano"*, comprensiva della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere ivi indicate;
- In data 23/07/2015 è stato sottoscritto dalle Parti il 1° Atto Aggiuntivo alla Convenzione, con conseguenti modifiche al piano economico e finanziario relativo, al fine di adeguare la stessa a circostanze ed esigenze sopravvenute;
- negli anni successivi alla sottoscrizione del 1° Atto Aggiuntivo, il Concessionario si è trovato ad operare in condizioni differenti rispetto a quelle assunte a presupposto dell'Atto Aggiuntivo e del PEF aggiornato e pertanto si chiedeva l'attivazione della procedura di riequilibrio, come prevista all'art. 6 della Convenzione che, a seguito di una serie di interlocuzioni, il Comune non ha accolto non rinvenendo la sussistenza dei presupposti per procedere al riequilibrio;

Preso atto della nota del 10.10.2022, protocollata n. 62642 in data 11/10/2022, con la quale la Società S.C.R. Servizi Cimiteriali di Rho s.r.l. comunica il recesso dal Contratto stipulato in data 23 febbraio 2007 (rep. 29/2007) a causa dell'impossibilità sopravvenuta di garantire l'esecuzione dei servizi così come richiesto dalla stazione appaltante;

Richiamate le Linee Programmatiche relative alle Azioni e ai Progetti da realizzare nel corso del Mandato "Accorciando le distanze" approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 25/10/2021 nelle quali risulta la volontà di questa Amministrazione di studiare una nuova forma gestionale dei servizi cimiteriali che permetta al Comune di sovrintendere alla realizzazione degli interventi nei cimiteri cittadini;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.2023 con la quale si prendeva atto della comunicazione di recesso e si forniva indirizzo ai Dirigenti competenti, affinché si procedesse, a seguito della conseguente reinternalizzazione dei servizi cimiteriali, con carattere di urgenza, agli affidamenti strumentali atti a garantire la continuità delle attività connesse, tecniche ed amministrative, per il termine strettamente necessario alla ridefinizione organizzativa degli stessi in funzione della loro migliore gestione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 04/04/2023 con la quale si approvava lo schema di accordo conseguente al recesso e si demandava ai Dirigenti competenti l'assunzione di tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Preso atto che - a seguito di interlocuzioni con la società CMB Servizi Tecnici s.r.l. con sede legale in via Antonio Cechov, 50 a Milano a cui era stata affidata la concessione per la costruzione del nuovo cimitero-parco e dell'ampliamento del cimitero di Corso Europa nonché per la gestione del servizio cimiteriale tramite la Società S.C.R. Servizi Cimiteriali di Rho s.r.l. - al fine di individuare una soluzione che assicurasse la continuità dell'attività, si è convenuto di procedere con un affidamento del servizio di sportello cimiteriale e delle attività strumentali con decorrenza dall'11/04/2023 al 10/02/2024 nelle more della

ridefinizione complessiva delle modalità di gestione dei servizi sinora svolti in concessione;

Rilevato che il valore massimo del servizio è stimato in € 116.000,00= al netto di imposte;

Considerato che tale stima è stata effettuata, in applicazione dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, ai soli fini degli adempimenti di legge (quali l'individuazione della procedura di gara, l'acquisizione del C.I.G. e il versamento del contributo dovuto all'ANAC);

Ritenuto opportuno, in considerazione delle premesse, stabilire la durata del contratto in 10 (dieci) mesi;

Dato atto, altresì, che per il presente affidamento non è necessario redigere il D.U.V.R.I. in quanto non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro e che pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero);

Richiamata la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. la quale:

- all'articolo 1 dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023";
- all'articolo 1, comma 2, lett. a), disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante proceda all'affidamento diretto per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, così come disposto dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 145/2018, la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

Atteso che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- il presente approvvigionamento ha un valore di € 116.000,00= al netto di imposte, calcolato come sopra precisato;

- ai sensi e per effetto dell'articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 è possibile disporre l'affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000,00;
- vi sono quindi i presupposti per disporre l'affidamento diretto ai sensi del richiamato articolo 1, comma 2 - lett. a), della Legge n. 120/2020, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Richiamato l'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020 che per le modalità di affidamento di cui al medesimo articolo prevede che la stazione appaltante non richieda le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente;

Dato atto che per la presente procedura non ricorrono particolari esigenze che giustifichino la richiesta delle garanzie provvisorie sopra citate, per cui le stesse non verranno richieste;

Dato atto che in relazione alla procedura in oggetto è stato richiesto all'A.N.AC. sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il CIG (codice Identificativo Gara) 9760502D0B;

Richiamato l'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il capitolato prestazionale e d'oneri allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e la lettera di richiesta preventivo;

Preso atto delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 dal D.L. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010;

Visto l'art. 3, comma 5 del DL. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l' art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. richiamata la premessa per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di avviare la trattativa mediante la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia denominata "Sintel - Aria S.p.A." per l'affidamento diretto alla società CMB Servizi Tecnici s.r.l. con sede legale in via Antonio Cechov, 50 a Milano (20151) P.IVA 03521020960 del servizio di sportello

cimiteriale e delle prestazioni strumentali in oggetto, secondo le condizioni di seguito evidenziate, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

2. di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, quanto segue:

Fine da perseguire	Avvalersi del servizio di sportello cimiteriale del cimitero comunale di Rho sito in Corso Europa e delle prestazioni supplementari
Oggetto del contratto	Appalto del servizio di sportello cimiteriale e delle prestazioni supplementari
Importo a base d'asta	€ 116.000,00
Durata del contratto	Dieci (10) mesi.
Opzioni e Variazioni	Non previste
Modalità di scelta del contraente	Il servizio sarà affidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 ss.mm.ii., mediante affidamento diretto, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 139.000,00.
Forma del contratto	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto, il contratto è concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
Clausole essenziali	Le clausole ritenute essenziali sono contenute nella presente determinazione e nell'allegato Capitolato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Requisiti generali	- Iscrizione alla CCIAA (Registro delle Imprese) e/o Iscrizione agli Albi professionali capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto - Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle procedure di affidamento ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016. - Inesistenza del divieto di contrattare di cui all'art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
Subappalto	Il soggetto risultato affidatario non può subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto della concessione, a pena di risoluzione del contratto, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

3. di approvare i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- All. 1 - Capitolato prestazionale e oneri e i relativi allegati;
- All. 2 - Lettera di richiesta preventivo
- All. A - D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo e Dichiarazione integrativa;
- All. B - Patto di integrità;
- All. C - Informativa Privacy;
- All. D - Indicazioni operative.

4. di dare atto che il CIG acquisito per il presente affidamento è 9760502D0B

5. di nominare responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 la Dr.ssa Patrizia Caliano.

IL DIRETTORE AREA 1
Dr.ssa Emanuela Marcoccia